

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 22/03/2013**

**All'indirizzo <http://xn--leggedistabilit2013-kub.diritto.it/docs/34839-vicenda-dei-mar-india-c-italia-inviolabilit-personale-ed-immunit-diplomatica-limitazione-di-movimento-dell-ambasciatore-italiano-viola-la-convenzione-di-vienna-del-1961>**

**Autore: Paccione Giuseppe**

**Vicenda dei Marò, India c. Italia: inviolabilità personale ed immunità diplomatica, limitazione di movimento dell'ambasciatore italiano viola la Convenzione di Vienna del 1961**

**VICENDA DEI MARÒ, INDIA c. ITALIA: INVOLABILITÀ PERSONALE ED IMMUNITÀ DIPLOMATICA,  
LIMITAZIONE DI MOVIMENTO DELL'AMBASCIATORE ITALIANO  
VIOLA LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1961**

**Giuseppe Paccione**

1. Sulla vicenda della *Enrica Lexie*<sup>1</sup> e dei due fucilieri della marina militare La Torre e Girone, è scattato un immenso interesse circa gli ultimi sviluppi di una questione che dura da più di un anno e che vede protagonisti l'Italia e L'India. Quest'ultimo ha acconsentito ai due marò di tornare, per la seconda volta, in Italia per partecipare al diritto di voto per le elezioni politiche che si sono svolte verso la fine di febbraio, con la garanzia di farvi rientro per essere processati.Terminate le elezioni e alla scadenza imminente del beneficio di 30 giorni concessi ai due militari dall'India, le autorità italiane decidevano per il non rientro dei due marò in precedenza predisposto. A tale atteggiamento italiano, le autorità indiane presentavano una nota di protesta al governo italiano e, in seguito, decidevano di limitare la libertà di movimento e l'obbligo all'ambasciatore italiano Daniele Mancini di non lasciare il territorio indiano<sup>2</sup>.

Questo mio breve scritto affronta la posizione dell'India se può arrestare o detenere legalmente il rappresentante diplomatico italiano, ma pure revocargli l'immunità diplomatica. Uno va posto in chiaro sin dall'inizio che l'ambasciatore italiano abbia firmato una lettera come garanzia – ci si riferisce all'*affidavit*<sup>3</sup> intesa quale dichiarazione giurata con cui ci si impegnava a far rientrare i due militari in India – affinché i due marò rientrassero in India dopo il loro rilascio per motivi elettorali. Attualmente, non si è in possesso di questa lettera per leggere il suo contenuto.

2. Secondo le informazioni, emesse dagli organi di stampa indiane, l'India ha minacciato di trattenere il capo missione italiano per la ragione che la decisione adottata dal suo Paese di non far ripartire i due militari alla volta dell'India, al termine delle elezioni politiche. Come ben è noto nell'ambito del diritto internazionale e, in particolare, di quello diplomatico, l'ambasciatore che rappresenta uno Stato – nel caso nostro l'Italia in India – beneficia di privilegi ed immunità. Una serie di questi diritti sono contenuti o, meglio, codificati nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961, riconosciuta e firmata da tutti gli Stati, tra cui l'India. In base all'articolo 29, viene enunciato che la persona dell'agente diplomatico è inviolabile. Egli non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione e lo Stato accreditatario lo tratta con

<sup>1</sup> G. Paccione, *La questione dei due marò detenuti in India nel diritto internazionale*, in *La Gazzetta italo-brasiliana*, ed. 31, giugno 2012, p. 44-45; G. Paccione, *Un mare di abusi – La vicenda della Enrica Lexie e dei nostri due marò nel diritto internazionale*, in *Pubblica Sicurezza*, Ott./Nov./Dic. 2012, Milano, p. 50 ss.

<sup>2</sup> [http://www.repubblica.it/esteri/2013/03/14/news/india\\_ambasciatore\\_italiano-54522723/?ref=HREC1-1](http://www.repubblica.it/esteri/2013/03/14/news/india_ambasciatore_italiano-54522723/?ref=HREC1-1)

<sup>3</sup> Negli ordinamenti di common law l'*affidavit* (in latino *diede affidamento, giurò*) è una dichiarazione scritta, resa da una persona (detta *affiant* o *deponent*) attorno a uno o più fatti giuridici e confermata dal giuramento davanti a un *commissioner for oaths*, che può essere un *notary public* (figura diversa dal notaio cosiddetto latino dei paesi di *civil law*), avvocato, giudice di pace o altro soggetto autorizzato.

il rispetto dovutogli e provvede adeguatamente ad impedire ogni offesa alla persona, libertà e dignità dello stesso. Il significato letterale di questo articolo sta nella ragione che un ambasciatore, debitamente accreditato, non può essere detenuto in qualsiasi modo. Mentre il linguaggio pare fare riferimento ad un arresto formale, impedire ad un agente diplomatico di lasciare il Paese costituisce una vera e propria forma di detenzione. Inoltre, non è possibile revocare l'immunità diplomatica, sancita dall'articolo riportato sopra, nel senso che, sebbene l'agente diplomatico ha piena libertà di muoversi, alcun atto di coercizione può venire in essere nei suoi riguardi. L'unica cosa che le autorità indiane possono fare è quella di dichiarare il diplomatico italiano *persona non grata*, pregandolo di lasciare il suolo indiano. Infatti, in virtù dell'articolo 9 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, lo Stato ricevente può, in qualsiasi momento e senza dover motivare la sua decisione, dichiarare un qualsiasi membro del corpo diplomatico come persona non grata – ovvero inaccettabile – anche prima che questi arrivi all'interno della nazione<sup>4</sup>.

Punto da evidenziare sta nel fatto che quest'immunità non è a beneficio dell'agente diplomatico, ma appartiene allo Stato di invio e può essere espressamente rinunciata solo dallo Stato che ha inviato il proprio rappresentante diplomatico. Come recita l'articolo 32 paragrafo 1 secondo cui lo Stato accreditante può rinunciare all'immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici e delle persone che ne godono in virtù dell'articolo 37 e che la rinuncia deve essere sempre espressa, paragrafo 2. Nel caso in cui ci fosse qualche dubbio a tale interpretazione, altri riferimenti contenuti nella Convenzione di Vienna del 1961 considerano la ragione che l'immunità di un agente diplomatico si estende finché egli lascia il Paese. Ciò viene delineato nel paragrafo 2 dell'articolo 39 in base al quale i privilegi e le immunità di una persona che cessa dalle sue funzioni, decadono ordinariamente al momento in cui essa lascia il paese oppure al decorso d'un termine ragionevole che le sia stato concesso, ma sussistono fino a tale momento anche in caso di conflitto armato. L'immunità sussiste tuttavia per quanto concerne gli atti compiuti da tale persona nell'esercizio delle sue funzioni come membro della missione. Si aggiunga anche l'articolo 44 della Convenzione di Vienna del 1961 in caso di un conflitto armato, in base al quale si delinea che lo Stato accreditatario deve, anche in caso di conflitto armato, accordare agevolezze per permettere alle persone fruienti dei privilegi e immunità, non cittadini dello stesso, e ai membri delle loro famiglie, qualunque ne sia la cittadinanza, di lasciare il suo territorio quanto più presto. Esso, in particolare, deve fornire i mezzi di trasporto necessari per le loro persone e i loro beni. Sembra che questi stabiliscano un diritto all'immunità sino al momento in cui l'agente diplomatico lascia lo Stato ricevente, diritto che hanno anche durante i conflitti armati. In sostanza, l'intervento dell'India può considerarsi una violazione di quest'ultimo articolo ponderato, in quanto, alla pari di ogni immunità diplomatica, ha la funzione di evitare che l'agente diplomatico sia ritenuto personalmente responsabile dell'azione del rispettivo governo che rappresenta, ma, aggiungerei che mira a fare in modo che il rappresentante diplomatico venga tenuto in ostaggio

---

<sup>4</sup> In linea di massima si può dire che la qualità di persona grata può venir meno per una decisione dello stesso Stato ricevente. A. Maresca, *Dizionario giuridico diplomatico*, Milano, 1991, p.436 ss.

nell'adempimento delle proprie funzioni. Questi articoli trattati determinano il fondamento strutturale giuridico dell'immunità diplomatica, in virtù del diritto internazionale.

**3.** La norma inherente l'immunità diplomatica viene applicata su ogni azione civile e penale<sup>5</sup>. Questo sta ad indicare che un membro di un diplomatico o membro della sua famiglia non possono essere tratti in arresto ed accusati di reati criminosi anche se li abbia commessi in modo flagrante sul suolo dello Stato ricevente, in quanto godono dei privilegi ed immunità menzionati negli articoli 29 e 36 della CVRD del 1961. Questo è un incredibile scudo che può portare ad una estrema ingiustizia alla famiglia della vittima.

Al di là di tale norma, è una fondamentale necessità del sistema internazionale, la capacità di creare e mantenere aperto i canali di comunicazione. L'abilità di avere un proprio rappresentante in un Paese straniero permette allo Stato d'invio di piegare l'orecchio, è un *modus dicendi*, del governo locale. Gli ambasciatori, essendo importanti rappresentanti di uno Stato, tendono ad essere degli individui di una certa importanza. Come tale, questi individui possono essere allettanti ostaggi o merce di scambio nei giochi dell'alta politica. Esattamente, nel momento in cui un agente diplomatico commette un reato o un crimine, ci può essere una forma di ingiustizia. D'altronde, è pur vero che non viene mai imputato tale reato nei confronti dell'agente diplomatico. Per di più, non sarebbe inaudito per uno Stato inventare accuse nei riguardi di un ambasciatore al fine di tenerlo ostaggio nel tentativo di ottenere dei vantaggi da parte dello Stato di invio. L'immunità serve per impedire allo Stato ricevente di essere capace di influenzare lo Stato di invio mercé le minacce all'ambasciatore.

Al fine di evitare queste controversie e problemi, la comunità internazionale ha adottato la norma sull'immunità dell'agente diplomatico ovvero dell'ambasciatore, che, in ogni modo, vige dall'antichità.

**4.** Come rilevato all'inizio di questo mio breve scritto, l'India ha minacciato di detenere il capo missione italiano in risposta alla decisione del governo italiano di non far ripartire i due fucilieri della marina militare, accusati di aver ucciso due pescatori indiani. Il problema sta nel fatto se o meno l'India possa avere ragioni legali per trattenere il diplomatico italiano. La risposta, a parere di chi scrive, non può essere che negativa.

---

<sup>5</sup> **1.** L'agente diplomatico gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario. Esso gode del pari dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di:  
a) azione reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditatario, purché l'agente diplomatico non lo possieda per conto dello Stato accreditante ai fini della missione;  
b) azione circa una successione cui l'agente diplomatico partecipi privatamente, e non in nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario;  
c) azione circa un'attività professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall'agente diplomatico fuori delle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditatario.  
**2.** L'agente diplomatico non è tenuto a prestare testimonianza.  
**3.** Contro l'agente diplomatico non può essere presa alcuna misura d'esecuzione, salvo nel casi di cui al paragrafo 1, capoversi a e c, purché non ne sia menomata l'inviolabilità della persona e della dimora.  
**4.** L'immunità giurisdizionale di un agente diplomatico nello Stato accreditatario non può esentarlo dalla giurisdizione dello Stato accreditante.  
(Articolo 31 CVRD-1961).

L'ambasciatore italiano, in quanto agente diplomatico, gode delle norme enunciate nella Convenzione di Vienna del 1961, sebbene la sua persona è inviolabile<sup>6</sup>. Pertanto, l'ambasciatore non è sottoposto ad alcuna forma di arresto o detenzione. In aggiunta, in quanto ambasciatore, ha il totale diritto di lasciare e di ritornare nel suo Paese, un diritto garantito e in tempo di un conflitto armato e similmente in tempo di pace dove le tensioni sono molto meno<sup>7</sup>.

Il diritto internazionale contemporaneo permette solo un modo per aggirare l'immunità di un agente diplomatico: rinuncia da parte dello Stato che è il suo beneficiario. In questo caso, in cui l'Italia essendo accusata di non rispettare o, meglio, onorare un vincolo internazionale, è molto plausibile – attualmente quasi impossibile avviare un dialogo che sembra avventato – che l'immunità del rappresentante diplomatico italiano venga revocata. Come mera conseguenza, qualsiasi procedimento contro il diplomatico ovvero tentativo di ostacolarlo nel lasciare l'India sarà considerato un atto, sul piano internazionale, illecito di cui l'India verrà ritenuta responsabile.

Vi è un punto che ho voluto evidenziare in questa mia breve analisi. Come ho già delineato all'inizio, l'ambasciatore italiano ha firmato un documento, nel momento in cui i due fucilieri della marina italiana avevano ottenuto l'autorizzazione di lasciare il territorio indiano. È arduo valutare la vicenda senza essere a conoscenza in modo netto del contenuto di tale documento o lettera. Un argomento sta facendo il giro che conteneva la revoca dell'immunità in questo genere di caso. Secondo il diritto qualsiasi rinuncia deve essere espressa. È possibile, se anche probabile, che tale rinuncia sia stata fatta nella garanzia di rilascio. A parità di altre condizioni, lo Stato indiano non ha alcun diritto di trattenere il diplomatico italiano e, tanto meno, revocargli l'immunità diplomatica.

Oredo che si è vicini ad una rottura delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e l'India. Più che questione di carattere diplomatico, ritengo che sia unicamente politica. Potrebbe, infatti, accadere che i rapporti fra i due governi possano arrivare ad un livello molto basso e tali rapporti sarebbero tenuti da *incaricati d'affari*, al fine di dare mena risonanza ed importanza ai colloqui. Esiste una gradualità nella gestione della crisi e, aggiungerei, anche della tensione, cioè a dire che la rottura è giunta al passo più grave. Per prassi, l'agente diplomatico deve lasciare lo Stato indiano, ma, purtroppo, avviene il contrario. Come ben è noto, le autorità indiane hanno deciso non solo, come ho già evidenziato prima, di imporre all'ambasciatore italiano di non lasciare il territorio indiano, ma anche di togliergli l'immunità. Qui, ovviamente, siamo in presenza di mancanza da parte dell'India del rispetto della Convenzione di Vienna del 1961. *L'agente diplomatico gode nello Stato di accreditamento dell'immunità piena dalla giurisdizione penale, secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, e non si può sostenere, come si afferma da parte indiana, che con l'affidavit egli abbia implicitamente rinunciato all'immunità. Sul punto la Convenzione di Vienna è assolutamente chiara: la rinuncia deve essere esplicita e i precedenti*

<sup>6</sup> R. Vark, *Personal Inviolability and Diplomatic Immunity in Respect of Serious Crimes*, in *Juridica International*, VIII/2003, p.110 ss.

<sup>7</sup> M. Giuliano, *Le relazioni e immunità diplomatiche*, Milano, 1968, p.68 ss.; B. Sen, *A Diplomat's handbook of International law and practice*, The Netherlands, 1988, p.107 ss.; N. Ronzitti, *Diritto Internazionale dei Conflitti Armati*, Torino, 2011, p.238 ss.

*giurisprudenziali depongono in questo senso*<sup>8</sup>. Non solo l'Italia ha duramente contestato il *modus facendi* dell'India in merito alla violazione di quanto determinato nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, ma anche l'*alto Rappresentante* della politica estera dell'UE che ha sottolineato che ogni limitazione della libertà di movimento dell'ambasciatore d'Italia in India sarebbe contraria agli obblighi previsti dalla Convenzione di Vienna e preoccupato per le ordinanze della Corte indiana e nota con preoccupazione le ordinanze del 14 e 18 marzo della Corte suprema indiana verso l'ambasciatore italiano con le quali si richiede al diplomatico di chiedere il permesso della Corte per lasciare il paese fino a nuovi ordini, menzionando che la Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche è la pietra angolare dell'ordine legale internazionale e che deve essere rispettata in ogni momento. Inoltre, ogni limitazione alla libertà di movimento dell'ambasciatore d'Italia in India sarebbe contraria agli obblighi internazionali previsti da tale Convenzione<sup>9</sup>.

**Giuseppe Dr. Paccione**  
**Dottore in Scienze Politiche**  
**Esperto di Diritto Internazionale e dell'UE**  
**e di Diritto diplomatico-consolare**

**20-03-2013**

---

<sup>8</sup> N. Ronzitti, Il caso marò: Una via negoziale per lo scontro Italia-India, in *Affari Internazionali*, 18 marzo 2013. <http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2268>

<sup>9</sup> Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the application of the Vienna Convention related to the case of Italian Marines in India, in A147/13 EU.; G. Paccione, *L'immunità dalla giurisdizione degli agenti diplomatici e degli agenti consolari*, in Diritto.net, 2010.